# Ordinanza del Presidente della Corte del 12 febbraio 1965 [1]

Nel procedimento 2-65 R promosso dalla

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO FERRIERA ERNESTO PREO & FIGLI
con sede in Venezia-Marghera,
assistita dall'avvocato Raoul Levis, del Foro di Venezia
e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dott. Camillo Wagner, 31, rue des Roses,

richiedente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Italo Telchini, in qualità di agente,
e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo,

resistente,

procedimento avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione delle decisioni individuali dell'Alta Autorità relative ai contributi per la perequazione del rottame importato dovuti dalla richiedente.

RITENUTO CHE :

Con atto depositato in cancelleria il 15 gennaio 1965, l'attuale richiedente ha impugnato due decisioni dell'Alta Autorità, in data 13 novembre 1964, la prima delle quali determina l'imponibile di rottame della richiedente per il periodo 1° ottobre 1956 - 30 novembre 1958, mentre la seconda contiene l'ingiunzione di pagare, in base a detto imponibile, lire 55.700.153,— di contributi di perequazione.

Con atto separato, registrato il 25 gennaio 1965, la richiedente ha chiesto alla Corte di ordinare, prima di pronunciarsi sul merito, la sospensione dell'esecuzione delle due predette decisioni.

Nella memoria depositata il 29 gennaio 1965, la resistente ha concluso chiedendo che la domanda sia dichiarata irricevibile, o comunque respinta in quanto infondata, e che sulle spese si provveda con la pronuncia nel merito.

1 — Lingua processuale : l'italiano.

A norma dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la domanda di sospensione deve precisare « l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino *prima facie* l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto ».

Nella specie, la domanda non soddisfa tali condizioni in quanto non indica alcun motivo di urgenza né deduce alcun argomento atto a giustificare la sospensione richiesta; essa è di conseguenza irricevibile.

Per questi motivi,

visto il trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ed in ispecie i suoi articoli 33, 36, 39 e 92,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ed in ispecie i suoi articoli 69, 83, 84, 85 e 86,

Il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee così provvede :

1. La domanda è respinta.

2. È riservata ogni pronuncia sulle spese.

Lussemburgo, 12 febbraio 1965.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
Ch. L. Hammes